

Comunicato sindacale

TROVATA LA SOLUZIONE PER IL PERSONALE ATA CHE NON POTRÀ RECARSIAL LAVORO PER MOTIVI NON IMPUTABILI ALLA SUA VOLONTÀ: NO A FERIE E RECUPERI ANNO SCOLASTICO IN CORSO

La **Nota ministeriale n. 323 del 10/3/2020** con oggetto *Personale ATA: Istruzione operative* nel ribadire la ferma necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica garantendo però solo le attività essenziali sottolinea l'adozione di ogni forma di gestione flessibile del lavoro e l'attivazione dei contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto. Tutto questo naturalmente informando le RSU.

Particolare attenzione inoltre viene posta nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si trovano in determinate situazioni (figli piccoli, uso mezzi pubblici per chi viene da lontano, particolari condizioni di salute).

La nota ministeriale infine chiarisce come va coperto il periodo della mancata prestazione per l'attivazione dei contingenti minimi. In specifico prevede:

“Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.”

Ciò significa che per la **mancata prestazione dovuta all'adozione dei servizi minimi** il dirigente dovrà considerare il personale in servizio a tutti gli effetti (art. 1256 codice civile) solo dopo aver disposto la fruizione delle di eventuali periodi di ferie non goduti nell'anno scolastico precedente (art. 13, comma 10 Ccnl 2007). L'aver richiamato in modo esplicito l'art. 1256 del codice civile sull'*obbligazione divenuta temporaneamente impossibile* (questo avviene quando si è costretti a stare a casa per motivi non imputabili al dipendente) di fatto significa che viene riconosciuto l'intero stipendio e nulla è dovuto dal lavoratore se non le eventuali ferie residue relative all'anno scolastico 2018/2019.